



Città di Siracusa

Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti di Studio

Approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 27 Gennaio 2005
Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 54 del 25 Marzo 2015
Modificato con deliberazione consiliare n. 78 del 18 Maggio 2015
Modificato con deliberazione consiliare n. 40 del 13 Settembre 2018

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI **PERMANENTI DI STUDIO**

- ART. 1 -ISTITUZIONE
- ART. 2- NUMERO E COMPETENZE
- ART. 3- COMPOSIZIONE
- ART. 4 – COMPITI
- ART.5 – DIRITTI
- ART.6 – NOMINA-COSTITUZIONE-DECADENZA/DIMMISSIONI/SOSTITUZIONE
- ART. 7 - PRESIDENZA
- ART. 8 - SVOLGIMENTO LAVORI
- ART. 8 BIS- VALIDITA' DELLE SEDUTE
- ART. 9 – DIRITTO DI VOTO- PARTECIPAZIONE
- ART. 10- SEGRETARIO
- ART. 11- PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
- ART. 12- COMMISSIONI CONGIUNTE
- ART. 13- RIUNIONI
- ART. 14- GETTONE DI PRESENZA

ART. 1

Sono istituite nel Comune di Siracusa Commissioni permanenti di studio e di consultazione formate da Consiglieri Comunali.

ART. 2

Le Commissioni sono in numero di cinque e trattano, rispettivamente le seguenti materie:

1^ Commissione - Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Regolamenti di competenza.

2^ Commissione - Cultura, Spettacolo, Turismo, Scuola, Politiche giovanili, Politiche e servizi sociali, Pari opportunità e immigrazione, Regolamenti di competenza.

3^ Commissione – Servizi pubblici, Ambiente, Igiene e sanità, Attività produttive, Sviluppo economico, Regolamenti di competenza.

4^ Commissione – Personale, Polizia urbana, Viabilità, Protezione civile, Sport e tempo libero, Servizi demografici, Società partecipate, Decentramento, Regolamenti di competenza.

5^ Commissione – Tributi, Bilancio, Contenzioso, Affari generali, Regolamenti di competenza.

Tutte le materie non comprese espressamente nelle competenze delle predette Commissioni permanenti, sono attribuite alla 5^ Commissione.

ART. 3

Ogni Commissione è composta da 12 (dodici) Consiglieri.

ART. 4

Le Commissioni Consiliari hanno il compito di stabilire i rapporti di coordinamento fra il lavoro della Giunta e quello del Consiglio Comunale e di facilitare i lavori del Consiglio.

A tal fine preparano i lavori del Consiglio, esprimendo i pareri sulle proposte di delibera e proponendo anche eventuali emendamenti; esaminano preventivamente provvedimenti di rilievo della Giunta su richiesta della stessa; esperiscono, ciascuna nel settore di propria competenza, indagini conoscitive e formulano proposte per delibere, dibattiti, incontri e convegni su temi specifici; possono richiedere l'intervento alle proprie sedute, dei Dirigenti o di altri dipendenti del Comune per chiarimenti di carattere tecnico; possono invitare, a titolo gratuito, esperti anche se non dipendenti del Comune per consulenze su problemi che richiedono il contributo di specifiche competenze.

La Giunta Municipale può richiedere il parere delle Commissioni anche su argomenti di propria competenza.

Per il parere sulle proposte di delibera deve essere trasmessa, all'atto della richiesta, alle Commissioni Consiliari la proposta completa di ogni documento allegato..

ART. 5

Per l'espletamento dei compiti istituzionali le Commissioni Consiliari hanno diritto di prendere visione di atti e documenti afferenti alle pratiche sottoposte al loro esame.

ART. 6

Il Presidente del Consiglio Comunale, su designazione dei Capigruppo Consiliari, nomina i componenti delle Commissioni con criterio proporzionale.

La costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti avviene entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

In caso di dimissioni, di decadenza o di proposta di sostituzione, il Presidente del Consiglio Comunale provvederà entro cinque giorni dalla segnalazione dei gruppi consiliari.

Il Presidente della Commissione deve comunicare al Presidente del Consiglio Comunale l'assenza per più di quattro sedute consecutive del consigliere componente. Il Presidente del Consiglio Comunale, esaminate eventuali deduzioni dell'interessato in ordine al giustificato motivo dell'assenza, potrà dichiarare decaduto il componente dalla commissione e procedere alla sua sostituzione.

ART. 7

Ogni Commissione elegge un Presidente ed un Vice presidente. La elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione, questa sarà presieduta dal Vice-Presidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dal Componente più anziano per età.

Un Consigliere Comunale può essere Presidente di una sola Commissione Consiliare e far parte di almeno una Commissioni Consiliari permanenti.

ART. 8

Le Commissioni sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno sei componenti. La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo mail all'indirizzo comunicato da ogni singolo Consigliere alla Presidenza del Consiglio o con altre forme indicate per iscritto dal Consigliere, indicando la data, l'ora, il luogo, della seduta e gli argomenti da trattare.

Si potrà procedere alla convocazione anche nel corso dei lavori della commissione, verbalizzando l'avvenuta convocazione ai presenti e facendo obbligo di effettuare la comunicazione agli assenti nei modi sopra specificati.

Nel caso avvenga su richiesta dei componenti, la convocazione dovrà avvenire entro cinque giorni dalla richiesta.

La convocazione o le richieste di convocazione, dovranno essere accompagnate dalla elencazione degli argomenti che si intendono discutere.

Le Commissioni dovranno essere convocate con preavviso scritto di almeno 24 ore prima.

Al Sindaco e all'Assessore competente e a tutti i Consiglieri Comunali deve essere sempre inviato l'avviso di convocazione delle Commissioni.

Tutti i Consiglieri Comunali possono presenziare e partecipare, senza diritto di voto e senza alcuna remunerazione, alle sedute delle Commissioni permanenti.

ART. 8/BIS

Per la validità della seduta occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, la metà più uno.

La presenza del numero legale è accertata dal Presidente della Commissione nell'orario fissato nell'avviso di convocazione. La mancanza accertata del numero

legale, all'inizio o nel corso dei lavori, comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità della stessa l'intervento dei due quinti dei componenti. Qualora nel corso della seduta di prosecuzione venga meno il numero legale, il presidente dichiara chiusi i lavori.

Qualora le Commissioni consiliari si riuniscano in seduta congiunta ai sensi dell'art. 12, per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta, metà più uno, di tutti i componenti delle commissioni interessate. Nel caso in cui un commissario presente alla seduta congiunta è componente di più commissioni interessate, ai fini della presenza, del voto e del gettone di presenza sarà considerato come singolo componente.

In caso di dimissioni, di decadenza o di proposta di sostituzione dei Componenti, nelle more della loro sostituzione, la Commissione può validamente riunirsi e deliberare alla presenza della metà più uno dei componenti assegnati.

ART. 9

Hanno diritto al voto solo i componenti della Commissione o i delegati in sostituzione, ai sensi del successivo comma tre.

La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione, equivale ad ogni effetto di legge alla partecipazione ai lavori del Consiglio Comunale, anche a fini dell'indennità di presenza.

Nel caso in cui uno dei Consiglieri nominati non possa, per qualsiasi ragione, partecipare alla riunione di una Commissione della quale fa parte, avrà cura di darne notizia al Presidente della stessa e al proprio Capogruppo, il quale potrà provvedere, ove ritenga, alla relativa sostituzione, per la singola seduta, con se stesso o con altro Consigliere del gruppo medesimo.

ART. 10

Le Commissioni sono assistite da un dipendente comunale di qualifica adeguata, che svolgerà le mansioni di Segretario, nominato dal Segretario Generale su indicazione del Presidente della Commissione. Lo stesso avrà diritto al compenso per il lavoro straordinario prestato.

Il segretario in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal componente più giovane tra i presenti.

Annualmente viene fissato dalla Presidenza del Consiglio, di concerto con la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni e dei Capigruppo Consiliari, il budget delle prestazioni liquidabili al personale delle Segreterie delle Commissioni e dei gruppi, tenuto conto dei limiti contrattuali e delle compatibilità economiche.

Il Segretario provvede alla convocazione delle Commissioni su indicazione del Presidente e comunque ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione; redige il verbale sommario delle adunanze nel

quale sono riportati il giorno, l'ora, il luogo della seduta, l'ordine del giorno, l'elenco dei presenti con l'indicazione dell'ora rispettiva di ingresso e di uscita, gli argomenti trattati, menzione e sintesi degli interventi dei consiglieri che hanno preso la parola, esito della votazione. Detto verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali vengono letti ed approvati nella prima seduta utile successiva a quella cui si riferiscono. Il segretario della Commissione terrà un registro dei verbali della Commissione. Detto registro sarà numerato e vidimato dal Segretario Generale. I verbali delle sedute saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione, dopo l'approvazione.

Su richiesta del Presidente della Commissione, gli Uffici sono tenuti a fornire, entro cinque giorni, alla Commissione, tutti gli atti richiesti concernenti l'argomento da trattare, ed i responsabili degli stessi, sempre a richiesta, sono tenuti a relazionare personalmente in merito.

ART.11

Le Commissioni organizzano la propria attività secondo principi di adeguata programmazione dei lavori. Per esigenze di un razionale utilizzo delle risorse umane, strumentali, e finanziarie dell'Ente, le Commissioni tengono di norma non più di due adunanze settimanali, fatte salve le circostanze eccezionali in cui la Commissione si debba comunque convocare, per tempi determinati per l'assorbimento di obblighi inderogabili.

Il Segretario di ogni Commissione, su indicazione del Presidente ha il compito di inserire l'ultimo giorno di ogni mese sul sito internet del Comune di Siracusa gli o.d.g. delle sedute svolte nel mese.

Le Commissioni esprimono, ordinariamente, i pareri entro dieci giorni dal ricevimento della proposta. Nei casi di urgenza, adeguatamente motivata, tale termine è ridotto a quattro giorni feriali. Si prescinde dal parere, ove lo stesso non sia stato reso entro i termini sopraindicati.

I termini di cui sopra decorrono dal momento in cui la proposta di delibera è completa di ogni allegato e documentazione.

ART. 12

Qualora determinati argomenti investano materie di competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio Comunale anche su richiesta dei Presidenti delle Commissioni, richiede il parere alle Commissioni interessate, le quali si riuniranno in seduta congiunta. In tal caso le commissioni riunite sono convocate e presiedute dal Presidente di Commissione più anziano per età. Il verbale della seduta sarà approvato singolarmente da ciascuna commissione .

Qualora gli argomenti interessino più di due commissioni, il Presidente del Consiglio Comunale chiederà il parere sempre in seduta congiunta, alle due Commissioni più direttamente interessate, e darà comunicazione ai Presidenti delle altre Commissioni .

ART. 13

Il Presidente del Consiglio Comunale riunisce periodicamente, almeno una volta al mese, i Presidenti delle Commissioni al fine di coordinare le attività ed armonizzare il programma di lavoro del Consiglio Comunale con quello delle Commissioni.

ART. 14

Ai Consiglieri Comunali che partecipano ai lavori della Commissione come componenti spetta un gettone di presenza.

Nel caso di seduta deserta per mancanza del numero legale sia all'inizio di seduta che a seguito della sospensione di un'ora, non è dovuto ai componenti alcun gettone di presenza. La mancata partecipazione del componente ai lavori della commissione non dà diritto al gettone di presenza.

ART. 15

A far data dell'entrata in vigore del regolamento cessano tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolato contenute in provvedimenti o regolamenti comunali.